COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedo

PRESIDENTE 761

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli (3996) 762

PRESIDENTE 762

FERRARI RICCARDO 762

MAGNO 762

TRUZZI 762

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 762

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore BELLISARIO: Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria (*Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3077-*B*) . . . 762

PRESIDENTE 762, 763, 764, 765

FERRARI RICCARDO 763, 764, 765

LORETI, *Relatore* 762, 764, 765

MAGNO 763, 764, 765

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . 763, 764, 765

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3905) 765

PRESIDENTE 765, 767, 768

ARMANI 767

PAG.

BECCASTRINI 768

DE LEONARDIS 768

LORETI, *Relatore* 766

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 767

STELLA 768

TRUZZI 767

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4025) 769

PRESIDENTE 769

ARMANI, *Relatore* 769

Votazione segreta

PRESIDENTE 769

La seduta comincia alle 10,30.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scarascia Mugnozza.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli (3996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli ».

MAGNO. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 3077-B, che interessa gli assegnatari della riforma. Infatti si tratta soltanto di votare un emendamento apportato dal Senato, emendamento di carattere secondario.

TRUZZI. Pur ribadendo l'urgenza del provvedimento relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, non ci opponiamo all'inversione dell'ordine del giorno, in considerazione del fatto che il disegno di legge n. 3077-B è tornato dal Senato con un solo emendamento.

PRESIDENTE. A mio avviso sarebbe opportuno rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge n. 3996, dal momento che ancora non sono stati presentati i preannunziati emendamenti. Prego gli onorevoli colleghi, a questo proposito, di farmi pervenire in giornata le relative proposte.

FERRARI RICCARDO. Ho già avuto occasione di sottolineare l'urgenza del disegno di legge concernente il settore degli ortofrutticoli. Mi sembra invece che si intenda continuare a ritardare la discussione di tale provvedimento senza giustificazioni o, quanto meno, per motivi che non sono chiari. Tuttavia, se tutti i colleghi sono d'accordo sulla inversione dell'ordine del giorno, non mi oppongo.

PESIDENTE. Siamo tutti d'accordo circa l'urgenza e le necessità di approvare il disegno di legge n. 3996.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge n. 3996 è rinviata ad altra seduta e che l'ordine del giorno è invertito.

(*Così rimane stabilito*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione del disegno di legge n. 3077-*B* i deputati Chiaromonte, Colombo Renato, Gessi Nives e Sereni sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Villani, Scricciolo, Raffaelli e Matarrese.

Discussione della proposta di legge Senatore Bellisario: Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria *(Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (3077-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa del senatore Bellisario, « Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria », approvata dal Senato nella seduta del 31-3-1966, modificata dalla nostra Commissione nella seduta del 2-2-1967 ed ancora modificata dalla VIII Commissione del Senato in data 13-4-1967. Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Loreti.

LORETI, *Relatore*. La proposta di legge di cui trattasi è nota alla Commissione per essere stata ampiamente discussa, sia in sede referente che legislativa, in relazione anche all'emendamento da me a suo tempo proposto. La stessa torna ora al nostro esame con un emendamento apportato dal Senato all'ultimo comma dell'articolo 1. Laddove la nostra Commissione aveva detto: « Il possesso del primo assegnatario giova a coloro che a lui subentrano nei casi previsti dall'articolo 7 della presente legge », il Senato ha ritenuto di modificare nel senso di affermare: « Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima assegnazione del fondo ». Mi pare si sia tutti d'accordo sulla necessità che il provvedimento in questione entri in vigore il più presto possibile. Penso dunque che si possa approvare l'emendamento apportato dal Senato, chiarendo magari la portata dello stesso, attraverso un ordine del giorno che potrebbe essere così formulato:

« La Commissione agricoltura e foreste della Camera dei Deputati, nell'esaminare ed approvare in sede legislativa la proposta di legge n. 3077-B; considerato che gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione sono solamente quelli che *ope legis* comportano la risoluzione espressa del contratto e precisamente quelli connessi al periodo di prova, così come previsto dall'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230; che la facoltà del riscatto anticipato può esercitarsi decorsi sei anni dall'immissione in possesso del fondo, ritenendosi nei sei anni compreso e soddisfatto il periodo triennale di prova e conseguentemente pure soddisfatti gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione; che in base all'articolo 4, ulti-

mo comma, della proposta di legge in esame, i termini di cui allo stesso articolo si cumulano a decorrere dalla prima assegnazione, intesa anche come immissione in possesso, quantunque senza contratto definitivo; che l'ultimo possessore del fondo non solo ha diritto di giovarsi dei termini decorsi dall'inizio dell'assegnazione, ma ha altresì facoltà di esercitare il diritto del riscatto anticipato allo spirare del terzo anno del suo possesso, ritenendosi in tal modo soddisfatto il periodo di prova e adempiuto agli obblighi essenziali; che ove il contratto di assegnazione non sia stato ancora stipulato, esso lo sarà per tutti i casi innanzi richiamati, contestualmente all'atto del riscatto; ciò premesso, invita il Governo a diramare agli enti di sviluppo disposizioni e chiarimenti in conformità del presente ordine del giorno ».

Con il nostro ordine del giorno sostanzialmente ribadiamo la volontà espressa in occasione della modifica introdotta all'articolo 1 del disegno di legge. Ritengo pertanto che la Commissione possa approvare il testo emendato dal Senato e confermare gli altri articoli già da noi approvati.

Ritengo inoltre opportuno presentare un altro ordine del giorno relativo alle direttive che il ministero dell'agricoltura e delle foreste dovrà impartire agli enti di sviluppo circa l'articolo 3, là dove affermiamo che si procederà alla chiusura dei conti al momento del riscatto. Poiché potrebbero verificarsi dissensi insanabili, con contestazioni che porterebbero dinanzi all'autorità giudiziaria, ritardando l'eventuale riscatto che l'assegnatario intende fare, vorrei suggerire al ministero di impartire disposizioni affinché la risoluzione delle contestazioni venga deferita ad un collegio arbitrale, che d'altra parte è già stato messo in essere dagli enti di sviluppo per le risoluzioni contrattuali discendenti da obblighi di legge.

L'ordine del giorno potrebbe essere così formulato: « La Commissione agricoltura della Camera dei Deputati, considerato che l'articolo 3 della proposta di legge 3077-B prevede che contestualmente al riscatto anticipato del terreno si procederà alla chiusura dei conti, che la verifica dei conti potrebbe dare adito a contestazioni non risolvibili bonariamente, e che sarebbe opportuno, ove l'assegnatario consentisse, deferire tali eventuali contestazioni ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri (uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dal presidente dell'ente) con poteri di conciliazione, invita il Governo ad emanare le istruzioni relative agli enti di sviluppo ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Desidero preliminarmente osservare che nella fattispecie, indicata nel secondo ordine del giorno Loreti, ci troviamo di fronte a controversie su pubblico denaro e non so se il Governo potrà accettare come raccomandazione l'ordine del giorno. In pratica le contestazioni tra il privato e l'ente sorgono in relazione al recupero di pubblico denaro; e gli onorevoli commissari conoscono quali cautele esiga la gestione di pubblico denaro.

PRESIDENTE. Indubbiamente vi può essere diversità di pareri circa le procedure per pervenire a determinati obiettivi, che noi tutti intendiamo raggiungere.

Forse, se troveremo il modo di invitare il Governo con un ordine del giorno a stabilire genericamente mezzi e sistemi per pervenire ai risultati che tutti auspichiamo, credo si possa ottenere la piena adesione dell'onorevole Sottosegretario.

Nessuno di noi è in condizioni, nel vortice della legislazione italiana, di individuare in questo momento quali siano le più idonee procedure da seguire.

MAGNO. Poiché l'obiezione fatta dall'onorevole Sottosegretario riguarda tutto l'ordine del giorno, ritengo che non sia sufficiente cambiarne alcune parole. Si tratta di vedere se siamo d'accordo circa l'opportunità che queste controversie siano affidate ad un collegio arbitrale. Comprendo la preoccupazione dell'onorevole Schietroma e penso che sia meglio che l'ordine del giorno rimanga così com'è e che ci accontentiamo dell'accettazione come raccomandazione. Sono numerosi i casi di contestazione nella massa di debiti che l'Ente di riforma afferma di vantare nei confronti degli assegnatari. Ora, se potessimo ridurre nella maggior misura possibile il numero delle controversie giudiziarie quando l'assegnatario lo voglia, attraverso l'intervento di un collegio arbitrale, presieduto da un magistrato, sarebbe meglio per tutti, anche per gli enti di sviluppo.

Ci riterremmo quindi soddisfatti dell'accettazione dell'ordine del giorno come raccomandazione.

FERRARI RICCARDO. Mi permetto di fare un'osservazione. Poiché mi sembra che si

tratti di ordini del giorno che potrebbero recare confusione nell'applicazione della legge, sarebbe stato opportuno che fossero presentati tempestivamente ed a noi trasmessi, al fine di poterli conoscere e valutare con maggiore precisione.

LORETI, *Relatore*. Vorrei rilevare che gli ordini del giorno non differiscono da quanto la legge prevede. Infatti gli enti di sviluppo nei casi di risoluzione contrattuale applicano già il sistema del collegio arbitrale, senza ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Noi abbiamo proposto che, ove sorgano controversie che non possano essere risolte bonariamente, invece di adire le vie giudiziarie ordinarie, si ricorra ad un collegio arbitrale, perché riteniamo che la procedura sia più celere; ciò eviterebbe che l'assegnatario che voglia riscattare e che si trovi di fronte ad una contestazione debba attendere la risoluzione della controversia in sede giudiziaria ordinaria, con tutti i diversi gradi di giudizio. Il sistema del collegio arbitrale, inoltre, gioverebbe anche all'Ente che, esercitando anche un potere conciliativo senza venir meno alle norme di legge, potrebbe raggiungere più rapidamente le sue finalità.

FERRARI RICCARDO. Mi sembra che questa materia dovrebbe essere oggetto di emendamenti più che di ordini del giorno, i quali potrebbero portare confusione nell'applicazione pratica della legge.

MAGNO. Do lettura dell'ordine del giorno da me presentato:

« L'XI Commissione Agricoltura della Camera invita il Governo a dare disposizioni agli enti di sviluppo affinché ogni assegnatario sia agevolato al massimo nell'acclaramento delle proprie pendenze debitorie e perciò:

1) abbia in visione nel più breve tempo, a sua richiesta, un prospetto analitico delle pendenze, con l'indicazione precisa per ciascuna somma addebitatagli della causale e del titolo relativo in possesso dell'ente o della cooperativa;

2) sia autorizzato a farsi assistere, negli incontri con i rappresentanti dell'ente e della cooperativa per la definizione delle pendenze, da un proprio rappresentante sindacale o da altra persona di sua fiducia, senza alcuna formalità ».

Il fine del secondo punto dell'ordine del giorno è evidente. Molti assegnatari sono analfabeti o semianalfabeti e spesso una controversia può nascere solo per incomprensione dell'assegnatario circa il valore di una firma; molte volte è sufficiente la presenza di una persona di una certa cultura per dirimere la controversia.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche apportate dal Senato.

Passiamo all'esame della modifica apportata dal Senato, di cui il relatore ha già illustrato il significato.

La Camera aveva approvato il secondo comma dell'articolo 1 nel seguente testo:

Il possesso del primo assegnatario giova a coloro che a lui subentrano nei casi previsti dall'articolo 7 della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima assegnazione del fondo.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo agli ordini del giorno. Prendiamo in esame l'ordine del giorno dell'onorevole Magno, che è stato illustrato dallo stesso presentatore.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Magno, chiedendo che l'ultima frase sia così modificata: sostituire le parole « da un proprio rappresentante sindacale o da altra persona di sua fiducia » con le parole « da persona di sua fiducia ».

MAGNO. Se siamo tutti d'accordo sull'ordine del giorno, perché il Governo lo accetta come raccomandazione e non dichiara di accettarlo senza riserve?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se il Parlamento fa una raccomandazione al Governo, volete che il Governo non ne tenga conto? Credo sia bene chiarire come, per quanto mi riguarda, vanno intesi gli ordini del giorno.

Se un ordine del giorno viene votato in Commissione, la sua accettazione non può più rappresentare un atto volontario del Governo. Allorché, invece, il Governo, in assenza di qualsiasi votazione, dichiara liberamente di accettarlo, deve pur mantenere le sue riserve. Il che non esclude che si dia il massimo peso possibile alla raccomandazione che viene fatta.

FERRARI RICCARDO. Vorrei far osservare al collega Magno che noi siamo disposti

ad approvare la prima parte dell'ordine del giorno da lui presentato, allorché si dice: « ... a dare disposizioni agli enti di sviluppo affinché ogni assegnatario sia agevolato al massimo nell'acclaramento delle proprie pendenze debitorie », ma non siamo disposti ad accettare la seconda.

In quest'ultima parte sono infatti citati due casi ai quali soli sembra doversi riferire l'invito che viene rivolto. E se se ne presentassero altri? Non vorrei, cioè, che il tutto potesse costituire una limitazione.

Chiedo pertanto la votazione per divisione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Magno, il Governo ha accettato il suo ordine del giorno come raccomandazione. L'onorevole Ferrari chiede la votazione per divisione, avendo egli espresso diverso avviso sulla prima e sulla seconda parte del documento in questione. Ella si dichiara soddisfatto dell'accettazione come raccomandazione del suo ordine del giorno, o ne chiede la votazione?

MAGNO. Mi dichiaro soddisfatto dell'accettazione come raccomandazione del mio ordine del giorno da parte del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo al primo degli ordini del giorno, presentato dal Relatore Loreti.

LORETI, *Relatore*. Non essendo, a mio parere, la modifica apportata dal Senato all'ultimo comma dell'articolo 1 esattamente raccordata dal punto di vista della tecnica giuridica al resto della legge, per evitare interpretazioni difformi da quella che è sempre stata la volontà del legislatore, sia in sede di legge originaria, che nelle successive modificazioni, ho inteso ribadire, con l'ordine del giorno di cui ho dato poc'anzi lettura per primo, che colui che è nel fondo deve aver fatto il periodo di prova. La legge del 1950 prevede, infatti, che, ove non si sia soddisfatto al periodo di prova e agli obblighi connessi, il contratto venga risolto *ope legis*.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto tale ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo al secondo ordine del giorno, presentato dal Relatore Loreti.

LORETI, *Relatore*. Già attualmente gli enti di sviluppo, in caso di risoluzione contrattuale, fanno ricorso ai collegi arbitrali, per ovvi motivi di rapidità.

Vorrei proporre, ove l'assegnatario sia consenziente, che gli enti esaminino la possibilità, quando sorge una controversia non sanabile con accordo bonario, che le parti, anziché dinanzi all'autorità giudiziaria, vadano di fronte ad un collegio arbitrale, che potrebbe risolvere più rapidamente la vertenza. Altrimenti, in sede giudiziaria, ove le parti non si acquietino nella decisione del primo giudice, si possono esperire tutti i gradi di giurisdizione. Ciò comporterebbe per l'assegnatario, che intende riscattare, un'attesa; infatti, se sorge una controversia, il riscatto non avviene ed occorre attendere che il debito sia definito.

Il motivo per il quale ho presentato l'ordine del giorno è di accelerare l'esame e la chiusura dei conti. E' evidente che l'ordine del giorno, se viene accolto, può essere esteso anche agli assegnatari che non intendono riscattare anticipatamente il fondo.

La legge prevede infatti che gli assegnatari che non riscattano anticipatamente il fondo possono egualmente giovarsi delle disposizioni di legge in ordine all'eventuale rateizzazione dei debiti che gli stessi assegnatari hanno nei confronti degli enti e delle cooperative. Il che giova non solo all'assegnatario, ma anche all'ente, in quanto si ha la definizione di tutti i rapporti.

Se l'assegnatario che ha riscattato volesse vendere alle condizioni previste dalla legge il fondo, colui che acquista assume anche gli obblighi che il primo assegnatario aveva assunto nei confronti dell'ente. Questa è una cautela nei confronti dell'ente e dell'assegnatario.

FERRARI RICCARDO. Sono d'accordo circa lo spirito dell'ordine del giorno. Vorrei comunque proporre di modificarlo con la espressione « ... invita il Governo a provvedere in conformità ».

LORETI, *Relatore*. Sono d'accordo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione, ma con le riserve prospettate in precedenza.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (3905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale ».

Il provvedimento è stato approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Loreti ha facoltà di svolgere la relazione.

LORETI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame è stato predisposto essenzialmente per colmare la carenza normativa che si è verificata in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1966.

È bene ricordare che in base all'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, i boschi ed i pascoli, nei territori soggetti a vincolo idrogeologico, devono essere tenuti ed utilizzati secondo le prescrizioni di massima emanate dai Comitati forestali (ai quali sono subentrate le Camere di commercio, industria ed agricoltura, in forza dell'articolo 35 del decreto legge 18 aprile 1926, n. 731). Il contenuto essenziale di tali prescrizioni di massima è indicato negli articoli 8 e 9 dello stesso regio decreto n. 3267, i quali in particolare stabiliscono che devono essere ivi fissate le modalità di soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento dei terreni destinati a coltura, e che, in ogni caso, le prescrizioni stesse devono imporre determinate restrizioni circa l'esercizio del pascolo.

L'articolo 10 del ripetuto Regio decreto n. 3267 dispone che le prescrizioni di massima devono essere emanate dalle Camere di commercio sotto forma di regolamento e che questo deve comprendere anche le norme di polizia forestale.

Il successivo articolo 11 disponeva poi che i comitati (ora Camere di commercio), nel determinare le norme di polizia forestale, dovessero anche stabilire le pene per i trasgressori entro i limiti fissati dall'articolo 434 del codide penale allora vigente (articolo 650 del nuovo codice). Proprio l'articolo 11 è stato dichiarato incostituzionale, con la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 17 marzo 1966. Ha osservato infatti la Corte che, mentre il suaccennato potere normativo delle camere di commercio può ritenersi sufficientemente delimitato in base ai citati articoli 8 e 9 del Regio decreto n. 3267 (oltreché in base all'articolo 19 del regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126), sicché non risulterebbe violato, sotto questo aspetto, il principio di cui all'articolo 25 della Costituzione (« Nessuno può essere punito se non in forza di una legge... »), per quanto riguarda invece la determinazione delle sanzioni penali, il detto principio costituzionale si debba interpretare rigorosamente, nel senso che « soltanto la legge dello Stato può stabilire con quale misura debba essere espressa la trasgressione dei precetti che vuole sanzionati penalmente ». Ciò perché « la dignità e la libertà personali sono, nell'ordinamento costituzionale, democratico ed unitario che regge il Paese, beni troppo preziosi perché, in mancanza di un inequivoco disposto costituzionale in tal senso si possa ammettere che un'autorità amministrativa, e comunque un'autorità non statale, disponga di un qualche potere di scelta in ordine ad essi ».

Da ciò consegue appunto l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della suddetta legge forestale, per il fatto che demandava alle norme locali di polizia forestale, emanate dalla Camera di commercio, lo stabilire a propria scelta (sia pure entro limiti tassativi, indicati con riferimento ad un precetto generale del codice) le sanzioni penali da comminare ai trasgressori.

Per effetto della declaratoria di incostituzionalità di tale articolo sono dunque rimaste prive di ogni sanzione penale le violazioni alle norme di polizia forestale. È evidente peraltro che siffatte sanzioni sono assolutamente indispensabili, giacché appunto queste norme di polizia sono dirette a reprimere ed a prevenire comportamenti illeciti che risulterebbero gravemente pregiudizievoli alla difesa idrogeologica dei boschi e dei terreni pascolivi. Come si è visto, l'emanazione di queste norme camerali è stata riconosciuta per se stessa pienamente legittima dalla citata sentenza, e la Corte ha anzi sottolineato l'essenziale funzione di esse al fine di assicurare l'efficacia del vincolo forestale.

Per ripristinare quindi una completa disciplina della materia nel rispetto dei principi affermati dalla Corte costituzionale, occorre provvedere a stabilire direttamente per legge sanzioni penali da applicare a carico dei trasgressori delle norme camerali di polizia ed a ciò è diretto appunto l'unito disegno di legge in relazione alle varie ipotesi di infrazione.

La misura stabilita per le diverse pene corrisponde approssimativamente, e salvo qualche leggero inasprimento, a quella prevista dalle norme camerali precedentemente in vigore.

L'articolo 1 prevede un'ammenda proporzionale, in ogni caso non superiore a lire

2.000, per le infrazioni più gravi, mentre quelle meno gravi sono punite con un'ammenda inferiore prevista dall'articolo 2.

L'articolo 3 commina l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per l'omissione della denuncia in ordine alle prescrizioni di massima relative al governo e all'utilizzazione dei terreni cespugliati o arbustati.

L'articolo 4 commina l'ammenda da lire 4.500 a lire 9.000 per violazione di ogni altro precetto di polizia forestale stabilito dalla Camera di commercio.

L'articolo 5 richiama le modalità ed i termini delle conciliazioni previste dal Regio decreto 30 dicembre 1923 e del relativo regolamento di esecuzione.

Propongo pertanto alla Commissione di volere approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ARMANI. Ho ascoltato con molta attenzione la relazione dell'onorevole Loreti e non avrei difficoltà ad aderire all'invito di approvare il disegno di legge nel testo giuntoci dal Senato.

Nel confermare la utilità e la validità di comminare ammende per coloro che trasgrediscono le norme relative alla difesa del patrimonio boschivo, vorrei limitarmi a invitare il Governo a diffondere adeguatamente le norme di polizia forestale che verranno fissate. Credo di non sbagliare affermando che la maggior parte di coloro che posseggono piccole proprietà di boschi in montagna ignorano la portata di queste norme. Non vorrei quindi che all'improvviso si colpisse chi non ha alcuna intenzione di trasgredire la legge ma semplicemente ignora i termini entro i quali deve svolgere la sua attività di proprietario. Pertanto sarebbe opportuno che il ministero desse la più ampia divulgazione a queste norme, raccogliendole in un opuscolo o, quanto meno, chiarendone la portata in modo da creare un'educazione forestale, che porti ad osservare tali norme più che ad evitare di trasgredirle.

Il punto *e*) dell'articolo 1, per esempio, prevede che « ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi » comporta le sanzioni previste al punto primo dello stesso articolo. A mio avviso sarebbe opportuno chiarire che « ogni capo di bestiame » non significa solo ogni capo di bestiame grosso, ma anche ogni capra, ogni pecora.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per questi piccoli capi di bestiame concorre il reato di pascolo abusivo, che comporta sanzioni più gravi.

ARMANI. Come ripeto, è necessario divulgare queste norme tendenti a frenare gli abusi, in quanto prevedono sanzioni indubbiamente severe.

Ancora, l'articolo 3 recita: « Per l'omissione di alcuna delle denuncie previste... »; non sono affatto sicuro che i proprietari sappiano che le denuncie da fare siano più di una. E' quindi necessario portare a conoscenza dei proprietari di boschi queste disposizioni, per evitare che incorrano in contravvenzioni e, soprattutto, per creare quell'educazione forestale che sta a cuore a tutti noi.

TRUZZI. Mi rendo conto del fatto che la approvazione da parte del Senato di questo disegno di legge implica una tacita richiesta di una nostra approvazione senza emendamenti. Tuttavia devo esprimere qualche preoccupazione. L'articolo 1 prevede un'ammenda di 2.000 lire per ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo. Poiché in questi tempi non vi è abbondanza di manodopera, spesso si mandano a sorvegliare i greggi dei ragazzi, ed una distrazione ai boschi operata da questi greggi può avere come conseguenza, per un gregge di 200 pecore, 400 mila lire di ammenda al contadino proprietario!

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. I pascoli abusivi comportano un danno molto grave per lo Stato che deve provvedere a ripiantare.

TRUZZI. Sono d'accordo sulla necessità di proteggere il patrimonio forestale, ma queste sanzioni, così come sono comminate, mi pare tengano conto solo di un aspetto della questione. Sono pienamente d'accordo su alcuni articoli del disegno di legge, per esempio sull'articolo 2, che prevede ammende per chi abbatte piante o ceppaie in violazione dei regolamenti, magari per fare alberi di Natale. Ma il problema dell'ammontare di altre ammende mi preoccupa.

L'articolo 3 prevede, ad esempio, una serie di denuncie, la cui omissione comporta una ammenda fino a 50 mila lire.

Concludendo, vorrei essere rassicurato circa i possibili effetti della lettera *e*) dell'arti-

colo 1 e vorrei conoscere con più precisione la portata dell'articolo 3.

STELLA. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti su un fenomeno che talvolta assume proporzioni ben più rilevanti di quelle relative al fatto di cui si discute. Nella mia regione, nei periodi di giugno-primi di luglio e di settembre-primi di ottobre, in concomitanza con l'esodo domenicale, la gente si riversa nei boschi alla ricerca dei funghi. Posso assicurare che costoro provocano, specialmente nei boschi cedui, sulle piantine giovani, un danno certamente non inferiore a quello che potrebbe derivare da un eventuale pascolo abusivo sugli stessi luoghi.

Chi può intervenire di fronte ad un tale fenomeno? La forestale, i carabinieri, le guardie campestri? Bisognerebbe che le guardie forestali fossero centinaia e centinaia. Vi sono state, a Belluno ad esempio, riunioni degli organi interessati per esaminare questo problema che non va sottovalutato. Se è vero che occorre difendere il patrimonio forestale, è altrettanto vero che occorre – e mi associo qui all'invito dell'onorevole Armani – « bonificare » le coscienze dei cittadini, educandole ad un maggior rispetto della proprietà altrui.

DE LEONARDIS. Debbo esplicitamente manifestare le mie perplessità in merito ad alcuni punti degli articoli 1 e 2. Vorrei, però, preliminarmente conoscere quanto stabilito con l'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

PRESIDENTE. L'articolo 10 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 afferma: « Le prescrizioni di massima, di cui agli articoli 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per l'economia nazionale, il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.

Nel detto regolamento saranno comprese le norme di polizia forestale ».

L'articolo 8 dello stesso decreto è il seguente: « Per i terreni predetti il Comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'articolo 1.

Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo ». Questo, invece, l'articolo 9: « Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;

c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre.

Su conforme parere dell'autorità forestale, il Comitato potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre ».

DE LEONARDIS. Mi pare che questo provvedimento somigli ai molti esistenti nella legislazione italiana, che sembrano fatti apposta per non far comprendere, se non dopo un lungo lavoro di ricerca, le norme negli stessi contenute.

Io non riesco a rendermi bene conto, ad esempio, nonostante la diligente lettura fatta ora dal Presidente, delle norme di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, di chi siano i destinatari delle ammende relative ai punti *c* e *d* dell'articolo 1, o ai punti *b* e *c* dell'articolo 2.

Nell'intento di decidere al riguardo con la maggiore possibile consapevolezza, chiedo formalmente un rinvio della discussione della legge, rinvio capace di consentirci un approfondimento della materia.

BECCASTRINI. Mi associo alla richiesta di rinvio della discussione, per un maggior approfondimento della materia, rivelatasi complessa e di non facile sistemazione.

PRESIDENTE. Vi è stata una proposta di rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge da parte degli onorevoli De Leonardis e Beccastrini.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione sul provvedimento è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (4025).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste ».

Il Relatore, onorevole Armani ha facoltà di svolgere la relazione.

ARMANI, *Relatore*. Chiedo un rinvio della trattazione di questo disegno di legge per il fatto che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio e perché avrei necessità di approfondire ulteriormente la materia attraverso contatti con gli organi che hanno predisposto il disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria » (*Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3077-*B*):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Giuseppe, Antonini, Armani, Beccastrini, Bignardi, De Leonardis, Della Briotta, Ferrari Riccardo, Ferraris Giuseppe, Fornale, Gerbino, Gombi, Imperiale, Loreti, Magno, Marras, Matarrese, Prearo, Raffaelli, Rinaldi, Scricciolo, Sedati, Stella, Truzzi, Vaja, Villani.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO